



## Newsletter

# Origine e accordi di libero scambi

### Sistema REX (esportatore autorizzato)

Dal 1° gennaio 2017: «Statement on Origin» (SoO) anziché mod. A

Scopo del sistema REX (**R**egistered **E**xporter, ovvero esportatore registrato) è quello di sostituire i certificati d'origine mod. A, attualmente impiegati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) a favore dei Paesi in sviluppo, con dichiarazioni d'origine (Statement on Origin, SoO). Mentre i mod. A devono essere validati da un servizio ufficiale, gli esportatori possono allestire autonomamente gli SoO. Tuttavia, essi devono dapprima farsi registrare presso l'autorità competente nel Paese d'esportazione. I dati relativi alla registrazione sono messi a disposizione dei Paesi donatori e degli operatori economici. In questo ambito la Svizzera collabora con l'UE, che porta avanti in modo determinante il progetto, e la Norvegia. L'applicazione del sistema REX richiede inoltre un adeguamento delle basi legali attuali. Le esigenze materiali poste ai prodotti originari rimangono per principio invariate.

L'introduzione del sistema REX comporta, tra l'altro, quanto segue:

- Dal 1° gennaio 2017 è possibile importare all'aliquota preferenziale merce da Paesi in sviluppo (che partecipano al sistema REX) con una dichiarazione d'origine SoO anziché con l'attuale certificato d'origine mod. A. Per i Paesi in sviluppo è previsto un periodo transitorio fino a 18 mesi. Durante questa fase potranno dunque essere allestiti sia mod. A sia SoO. Per l'adesione al sistema REX ai Paesi in sviluppo viene concesso un termine fino al 31 dicembre 2018. In questo modo a partire dal 1° luglio 2020 saranno utilizzate solo le SoO. A tempo debito, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) pub-

blicherà un elenco dei Paesi che aderiscono al sistema REX, indicando a partire da quando e quali prove dell'origine sono valide per ogni Paese.

- A partire dal 1° gennaio 2017, i riesportatori dalla Svizzera, che attualmente utilizzano certificati d'origine sostitutivi mod. A verso l'UE o la Norvegia, dovranno farsi registrare in Svizzera quali esportatori registrati al fine di poter continuare a trasmettere l'origine (mediante SoO). La registrazione sarà possibile a partire dal 1° dicembre 2016. Nel corso di novembre 2016 l'AFD pubblicherà sul suo sito le informazioni e i moduli necessari. Per la Svizzera non è previsto alcun periodo di transizione.
- Lo stesso vale per i riesportatori nell'UE e in Norvegia. Per i suoi riesportatori l'UE prevede tuttavia un periodo transitorio di un anno. Ciò significa che durante tale periodo, nell'UE saranno utilizzati sia il mod. A sia la SoO. Per contro, in Norvegia non è previsto alcun periodo transitorio.
- Anche per la fornitura di merce inviata quale materiale dalla Svizzera in un Paese in sviluppo per essere poi riesportata verso Svizzera, UE o Norvegia quale prodotto originario sarà necessario allestire le SoO al posto degli attuali certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni d'origine sulla fattura. Se il valore dell'invio supera i 10 300 franchi, l'esportatore deve farsi registrare quale esportatore registrato.

L'AFD informerà a tempo debito sugli ulteriori dettagli (p. es. requisiti formali e procedura di registrazione).

## Brexit

Per il momento nel traffico di merci con il Regno Unito non vi sono modifiche. Ciò significa che per le merci originarie possono continuare ad essere allestite prove dell'origine nel quadro dell'accordo di libero scamb-

bio con l'UE e alle pertinenti condizioni, beneficiando in tal modo delle concessioni tariffarie previste nell'accordo.

Informazioni su modifiche saranno fornite per tempo.

Vedi anche: [FAQ Brexit](#).

## Unità di riferimento

Talvolta si pone la questione se il calcolo dell'origine deve essere effettuato sulla base dei singoli componenti di una merce o di tutta la merce. La distinzione può risultare importante.

Esempio di un orologio con cinturino:

- Considerando l'orologio con il cinturino > origine svizzera
- Considerando solo l'orologio > origine svizzera
- Considerando solo il cinturino > merce non originaria

In tutti gli accordi di libero scambio si rimanda alla regola del Sistema armonizzato (SA). Dato che nel SA un orologio con cinturino va classificato come un tutto in un'unica voce, anche la valutazione dell'origine deve essere effettuata secondo tale unità di riferimento. È irrilevante se sulla fattura l'orologio con cinturino è calcolato in

una posizione o in due. È altresì irrilevante se il cinturino è montato o meno.

Nell'esempio in questione anche il cinturino può beneficiare delle concessioni doganali del relativo accordo di libero scambio. Naturalmente ciò non è il caso se un cinturino analogo viene fornito separatamente (senza orologio), ad esempio come pezzo di ricambio.

In determinati casi tale regola può anche fare sì che un orologio con un cinturino poco costoso venga considerato nel suo insieme di origine svizzera, mentre un orologio analogo ma con un cinturino costoso venga considerato nel suo insieme come non originario. Vedi anche [Newsletter per gli esportatori autorizzati 2/13](#), punto «Determinazione dell'origine in caso di assortimenti di merci».

Ermächtigtger Ausführer  
Exportateur Agréé  
Esportatore Autorizzato



## Dichiarazioni d'origine per la Cina

È importante notare che

a) il **tenore** della dichiarazione d'origine deve corrispondere sotto tutti gli aspetti alle disposizioni dell'accordo. Così, ad esempio, l'impiego di «customs authorisation No

xy» (come nell'ambito di altri accordi) anziché, come corretto, «registration No xy» crea malintesi all'atto dell'importazione in Cina o può causare controlli a posteriori;

b) all'atto dell'importazione in Cina occorre presentare alle autorità una dichiarazione

d'origine in forma **cartacea** che **corrisponde** in tutto e per tutto al documento caricato in **EACN**. È successo, ad esempio, che firma e timbro della ditta figuranti sul

documento cartaceo abbiano creato problemi in quanto non figuravano nella versione caricata in EACN.

## EACN

Dopo una fase d'introduzione svoltasi per lo più senza problemi, nel frattempo di tanto in tanto sono stati registrati problemi tecnici che hanno impedito una trasmissione ineccepibile verso la Cina. Tali situazioni devono spesso essere chiarite sia da parte svizzera sia da parte cinese. Pertanto non è sempre facile apportare una correzione in poche ore.

In tale contesto si rimanda al documento [Problemi di trasmissione](#).

Guasti al sistema o la loro eliminazione vengono annunciati mediante un'informazione via e-mail a tutti gli amministratori registrati in EACN. Pertanto è importante che all'atto della registrazione sia indicato un **indirizzo e-mail** che garantisca che le informazioni giungano all'ufficio corretto all'interno della ditta. Solo il [Centro di servizio TIC dell'AFD](#) può effettuare modifiche di dati relativi agli amministratori. Eventuali modifiche di indirizzi e-mail devono pertanto essere indirizzati al Centro di servizio TIC.

## Novità

Settembre 2016 **CCM all'esportazione**

[Le istruzioni concernenti il rilascio e l'utilizzazione delle prove d'origine sono state completate \(vedi tabella allegata\)](#)

---

## Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

### Basilea

Elisabethenstrasse 31  
4010 Basel  
Tel. 058 469 12 87  
Fax 058 469 13 13  
[zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch)

BE, JU, SO, BL, BS, LU,  
OW, NW, AG senza distretti  
di Baden e Zurzach

### Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62  
8200 Schaffhausen  
Tel. 058 480 11 11  
Fax 058 480 11 99  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AI, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

### Ginevra

Av. Louis-Casari 84  
1216 Cointrin  
Tel. 058 469 72 72  
Fax 058 469 72 73  
[centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch)

GE, VD, NE, FR, VS

### Lugano

Via Pioda 10  
6900 Lugano  
Tel. 058 469 98 11  
Fax 091 923 14 15  
[centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch](mailto:centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch)

TI, GR distretto della Moesa

## Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine  
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, Origine](#)

---